

**D.d.u.o. 22 maggio 2023 - n. 7569  
20141T16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione  
3.D.1.1. - Variazioni societarie e variazioni della durata delle  
operazioni finanziarie - «Linea di intervento controgaranzie 3»  
in attuazione della d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3053 - ID bando  
RL012020010542**

**IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO  
ALL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE**

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare agli artt.1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Vista la legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» che all'art. 2, comma 1 lettera c) prevede interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo della garanzia e del credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Confidi»;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde: in particolare, con l'Azione III.3.d.1.1 si intende promuovere il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito, individuando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un'adeguata copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;

Richiamata

- la d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura» che tra gli obiettivi regionali individua l'accesso al credito anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione dei criteri e delle modalità previsti dall'art. 2, comma 1 lett. c), della l.r. 11/2014;
- nelle more dell'approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura, la deliberazione XI/7182 del 24 ottobre 2022 «Nota di aggiornamento al Documento di

Economia e Finanza Regionale - NADEFR 2022», valida per il triennio 2023-2025, che prevede, fra le altre azioni l'attivazione di garanzie a supporto dell'accesso al credito;

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 06 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali adottato con Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;
- la d.g.r. 6 marzo 2015 n. X/3251 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia» e s.m.i.;
- la d.g.r. 24 aprile 2015 n. X/3459 avente ad oggetto «Attuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della garanzia - Approvazione delle caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie» con la quale Regione Lombardia ha approvato le caratteristiche della Linea di intervento «Controgaranzie» (tramite la concessione di garanzie di secondo livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai Confidi), misura prorogata fino al 31 gennaio 2019 con il decreto n. 13531 del 25 settembre 2018;
- la d.g.r. 31 luglio 2015 n. X/3961 con cui è stato istituito il Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere sul POR FESR 2014-2020 e i criteri specifici della suddetta Linea di intervento, con una dotazione finanziaria iniziale di € 28.500.000,00 comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo;
- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/4989 con cui si sono apportate alcune modifiche relative all'adesione dei soggetti richiedenti (Confidi) e alle caratteristiche dell'agevolazione;
- il decreto 5804 del 21 giugno 2016 di approvazione dell'avviso «Linea di intervento Controgaranzie»;
- la d.g.r. 28 gennaio 2019 n. XI/1184 con la quale è stata istituita la linea di intervento «Controgaranzie 2», sono state approvate le caratteristiche della misura e individuata la dotazione iniziale in € 9.700.000,00 già trasferita al soggetto gestore Finlombarda s.p.a.;
- il decreto 3 giugno 2019, n. 7939 che, in attuazione della d.g.r. 1184/2019, approva l'Avviso «Linea di Intervento Controgaranzie 2» con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 9.700.000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito con d.g.r. 3961/2015;
- il decreto 23 luglio 2019, n. 10852 di approvazione dell'elenco di n. 9 Confidi ammessi ad operare sulla Linea di intervento Controgaranzie 2 e che potranno essere convenzionati con Finlombarda s.p.a. nonché la relativa assegnazione dei Plafond garantibili, secondo le modalità indicate all'articolo C.1.3 dell'Avviso;
- la d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3053 avente ad oggetto: «20141T16RFOP012- POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Attuazione l.r. 11/2014: Sistema lombardo della garanzia - Istituzione e approvazione delle caratteristiche della «Linea di intervento Controgaranzie 3»;
- il decreto 23 aprile 2020, n. 4860 che, in attuazione della d.g.r. XI/3053 del 15 aprile 2020, ha approvato l'Avviso «Linea di intervento Controgaranzie 3», con una dotazione finanziaria di € 7.500.000,00 a valere sul Fondo Controgaranzie istituito con d.g.r. 3961 del 31 luglio 2015, già trasferito totalmente al soggetto gestore Finlombarda s.p.a.;
- il decreto 19 maggio 2020, n. 5955 avente ad oggetto «Approvazione dell'elenco dei Confidi con relativi plafond garantibili e cap ammessi ad operare sulla «Linea di intervento Controgaranzie 3» in attuazione della d.g.r. 3053 del 15 aprile 2020 - Asse Prioritario 111- Azione 111.3.D.1.1»;
- la d.g.r. n. 4371 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto «Incremento della Dotazione Finanziaria della Misura «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» - ASSE III AZIONE III.3.c.1.1 del POR FESR 2014-2020 di cui alla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016 e d.g.r. XI/3378 del 14 luglio 2020» con la quale è stato deliberato di ridurre l'ammontare del Fondo Controgaranzie dell'importo di Euro 4.000.000,00, pertanto il totale del Fondo Controgaranzie passa da Euro 28.500.000,00 a Euro 24.500.000,00;
- la d.g.r. n. 5130 del 2 agosto 2021 avente ad oggetto «Approvazione dei Criteri Applicativi della Misura Investimenti per la Ripresa: Linea Artigiani 2021 e Linea Aree Interne - Asse III Azio-

## Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 29 maggio 2023

ne III.3.C.1.», con la quale è stato deliberato di ridurre ulteriormente l'ammontare del Fondo Controgaranzie dell'importo di Euro 4.000.000,00, pertanto il totale del Fondo Controgaranzie passa da Euro 24.500.000,00 a Euro 20.500.000,00;

- la d.g.r. n. 5376 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato ridotto il Fondo Controgaranzie da euro 20.500.000,00 a euro 16.888.836,48 al fine di finanziare la lista d'attesa della linea A Artigiani 2021 del bando Investimenti per la ripresa rideterminando la dotazione finanziaria di Controgaranzie 3 in euro 3.888.836,48;
- il decreto 15 ottobre 2021, n. 13801 avente ad oggetto: «Modifica degli avvisi «Linea di intervento Controgaranzie 2» in attuazione della d.g.r. 28 gennaio 2019 n. 1184 e «Linea di intervento Controgaranzie 3» in attuazione della d.g.r. 15 aprile 2020 n. 3053» che modifica l'art. 3.2 «Variazioni» comma 3 inerente gli allungamenti della durata delle operazioni finanziarie e conseguente allungamento della garanzia di primo livello per entrambi gli avvisi;

Vista la d.g.r. n. 257 del 8 maggio 2023 con la quale è stata incrementata la dotazione finanziaria della Linea di intervento Controgaranzie 3 di € 372.484,30 che conseguentemente passa da € 3.888.836,48 a € 4.261.320,78 ed è stata prorogata l'apertura dello sportello fino al 30 giugno 2023 con invio dei flussi trimestrali fino al 30 settembre 2023;

Dato atto altresì che con il decreto 6900 del 11 maggio 2023, in attuazione della d.g.r. 8 maggio 2023 n. XII/257 è stato stabilito che:

- la dotazione finanziaria complessiva del Fondo controgaranzie, comprensivo dei compensi è confermata in € 16.888.836,48;
- la dotazione finanziaria della «Linea di Intervento Controgaranzie 3» istituita con la d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3053 - POR FESR 2014-2020- Azione III.3.d.1.1 è incrementata di € 372.484,30 e conseguentemente la dotazione complessiva passa da € 3.888.836,48 a € 4.261.320,78;
- al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.
- gli attuali Confidi sono abilitati ad operare sulla misura Controgaranzie 3 nel rispetto della dotazione finanziaria e dei limiti dei CAP stabiliti con il decreto 5955 del 19 maggio 2020;
- per la Linea di intervento Controgaranzie 3 è prorogato il termine del periodo di riferimento di cui all'art. B.1.3 dell'Avviso per l'ammissione al portafoglio garanzie delle operazioni finanziarie dal 31 marzo 2023 fino al termine massimo del 30 giugno 2023 con invio dei flussi fino al 30 settembre 2023;
- le controgaranzie concesse a valere sull'Avviso «Linea di intervento Controgaranzie 3» di cui al richiamato decreto 23 aprile 2020, n. 4860, in coerenza con quanto disposto dalla richiamata d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3053 saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli Aiuti in «de minimis» relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;

Dato atto che:

- con il decreto 20 maggio 2016, n. 4505 è stata approvata, in attuazione della d.g.r. 4989/2016, la proposta di Accordo di Finanziamento per la gestione del «Fondo di garanzia Controgaranzie» sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 30 giugno 2016 con una quota iniziale di risorse pari a Euro 28.500.000,00 (n. 19220/RCC del 26 luglio 2016);
- con il decreto 24 ottobre 2019, n. 15276 è stato approvato, in attuazione della d.g.r. 1184/2019, l'atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. (n. 12630/RCC del 06 novembre 2019);
- con il decreto 26 febbraio 2020, n. 2503 è stato approvato il secondo atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.;
- con il decreto 14 settembre 2021, n. 12117 è stato approvato il terzo atto aggiuntivo all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione Fondo Controgaranzie di cui alla d.g.r. 4989/2016;
- con il decreto 09 novembre 2021 n. 15094 è stato approvato il quarto atto aggiuntivo all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione

del Fondo Controgaranzie istituito con la d.g.r. 4989/2016;

Dato atto che il decreto n. 4860/2020 di approvazione dell'Avviso «Linea di intervento Controgaranzie 3» stabilisce che i Confidi aderenti all'iniziativa devono:

- effettuare, ai sensi dell'art. C.2.1.1 «Istruttoria effettuata dai Confidi», un'attività istruttoria finalizzata a:
  - acquisire la documentazione necessaria e verificarne la completezza;
  - verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti Destinatari;
  - determinare l'aiuto in «de minimis» espresso in ESL della Controgaranzia concedibile;
- trasmettere a Bandi online, ai sensi dell'art. C.2.1.2 «Modalità di invio», le richieste di controgaranzie che rispettino i requisiti previsti per le operazioni finanziarie sottostanti di cui all'art. B.1.3 «Caratteristiche delle operazioni finanziarie»;

Considerato che l'Avviso «Linea di intervento Controgaranzie 3»:

- individua quali soggetti che possono presentare domanda di partecipazione, i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritti nell'elenco di cui all'art. 155 TUB (oppure 112 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141) oppure all'Albo unico di cui all'art. 106 TUB;
- individua quali destinatari finali delle misure: le PMI (incluse le Società tra professionisti – STP -o Società multidisciplinari – SM - iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi del d.m. 8 febbraio 2013 n. 34) e i liberi professionisti;
- stabilisce che il beneficio è concesso nei limiti previsti dal Reg. (UE) 1407/2013 sugli aiuti de minimis, a fronte di operazioni finanziarie che dovranno rispondere ad una delle seguenti finalità (ex art. 37 par. 4 del Regolamento UE 1303/2013): i) creazione di nuove imprese, ii) messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, iii) messa a disposizione di capitale di espansione, iv) messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa, v) realizzazione nuovi progetti, vi) penetrazione nuovi mercati vii) sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti;

Considerato altresì che l'Avviso stesso prevede che:

- Finlombarda s.p.a. svolga la propria attività istruttoria in base a quanto previsto dall'art. C.2.1.3 «Attività di istruttoria effettuata dal Gestore» e dall'Accordo di finanziamento e suoi successivi Atti Aggiuntivi;
- Il Responsabile del procedimento, a conclusione delle attività istruttorie svolte dai Confidi e da Finlombarda s.p.a., fatta salva la disponibilità della dotazione finanziaria, approva con un proprio provvedimento, l'elenco delle controgaranzie ammissibili e non ammissibili a valere sulla presente Linea di intervento ogni mese solare successivo a quello di richiesta di Controgaranzie da parte dei Confidi;

Dato atto che il decreto 13801/2021 per l'Avviso «Linea di intervento Controgaranzie 3» - approvato con il decreto n. 4860 del 23 aprile 2020 in attuazione della d.g.r. n. 3053 del 15 aprile 2020 - sostituisce integralmente l'art. 3.2 «Variazioni» comma 3 come di seguito indicato:

«3. Con riferimento alle variazioni di cui al precedente comma 1 lettera b):

- a) ciascun Confidi provvede: i) ad acquisire dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) la visura «de minimis» della singola impresa e verificare il rispetto del limite previsto per gli Aiuti in regime «de minimis» nel triennio; ii) determinare l'ESL aggiuntivo (derivante dall'allungamento dell'Operazione finanziaria) mediante il metodo di cui alla decisione n. 182/2010 ad esclusione dei casi di allungamento delle garanzie dei Confidi che non costituiscono aiuti di Stato quali, a titolo esemplificativo, le moratorie Covid;
- b) ciascun Confidi invia la reportistica trimestrale secondo le modalità di cui al precedente art. C.3.1 unitamente alle visure RNA;
- c) il Gestore effettua le verifiche di cui al precedente art. C.2.1.3, nonché il rispetto dei requisiti per l'allungamento della durata della controgaranzia di cui al punto 3.a);
- d) nei casi in cui l'allungamento della garanzia determini un ESL aggiuntivo (al di fuori della moratoria Covid riferito a domande presentate dai beneficiari finali prima del 17 marzo 2020 - data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020 o della moratoria in attuazione dell'Accordo per il Credito ABI vigente) il Responsabile del procedimen-

to, attraverso proprio provvedimento e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui alla precedente lettera c), concede l'estensione della durata della Controgaranzia; resta inteso che la Controgaranzia dovrà rispettare i requisiti in termini di durata di cui al precedente art. B.1.2 comma 4.

- e) nei casi in cui l'allungamento della garanzia per effetto della moratoria Covid o della moratoria in attuazione dell'Accordo per il Credito ABI vigente non determini un ESL aggiuntivo, il Confidi e il Gestore non sono tenuti agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e assicurano che ciascuna Controgaranzia rispetti i requisiti in termini di durata di cui al precedente art. B.1.2 comma 4, pena l'inefficacia della controgaranzia regionale decorsi detti termini.

Verificato che il Confidi ASCONFIDI LOMBARDIA, dopo aver effettuato la propria istruttoria ai sensi dell'art. C.3.2, ha erroneamente trasmesso tramite la piattaforma Bandi online la comunicazione che per l'operazione finanziaria con ID 2650039 riferita al beneficiario finale AREA4 s.r.l. con CF 01046610141 - COR 4815489 la cui concessione è stata effettuata con il decreto 2359 del 23 febbraio 2021 è intervenuta una variazione societaria e che il nuovo beneficiario finale risulta essere AREA4 s.r.l. con CF 01046610141 - COR 8604232;

Verificato altresì che il Confidi SVILUPPO ARTIGIANO Società consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi, dopo aver effettuato la propria istruttoria ai sensi dell'art. C.3.2, ha trasmesso sulla piattaforma Bandi online l'elenco delle variazioni di tipo allungamento della durata dell'operazione finanziaria e conseguente allungamento della garanzia di primo livello per n. 2 operazioni rispettivamente con ID 3355474 riferita al beneficiario finale ELETTROMECCANICA CAPRIOLI LUIGI & C. snc e con ID 2294947 riferita al beneficiario finale TRATTORIA DEL NAVEDANO S.N.C. DI CASARELLI GIULIANO E RIVA MARIELLA;

Dato atto che, Finlombarda s.p.a. in qualità di gestore del Fondo Controgaranzie, ai sensi dell'articolo C.2.1.3. «Attività istruttoria effettuata dal gestore» ha provveduto:

- ad effettuare, anche ai sensi dell'art. C.3.2, l'istruttoria delle variazioni pervenute dal Confidi ASCONFIDI LOMBARDIA e dai Confidi SVILUPPO ARTIGIANO tramite la piattaforma Bandi on line al 31 dicembre 2022;
- a trasmettere al Responsabile del Procedimento, attraverso la piattaforma informatica Bandi online l'esito delle istruttorie inerenti la variazione societaria comunicata da ASCONFIDI LOMBARDIA relativamente alla pratica con ID 2650039 e le variazioni di tipo allungamento della durata delle operazioni finanziarie comunicate da SVILUPPO ARTIGIANO relativamente alle pratiche con ID 3355474 e con ID 2294947;

Recepiti e fatti propri i seguenti esiti istruttori trasmessi da Finlombarda s.p.a.:

- variazione societaria relativamente alla pratica con ID 2650039 presentata da ASCONFIDI LOMBARDIA: «Non ammessa in quanto la presa d'atto della variazione societaria è già avvenuta con il decreto 4090 del 28 marzo 2022»;
- variazioni di tipo allungamento della durata delle operazioni finanziarie relativamente alle pratiche con ID 3355474 e con ID 2294947 presentate da SVILUPPO ARTIGIANO: «Ammesse»;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che, in applicazione del d.m. 115/2017:

- gli obblighi di cui agli artt. 8 e 9 del d.m. 115/2017 sono in carico al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese, quale Responsabile del procedimento per l'Azione III.3.d.1.1;
- le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti in «de minimis» di cui all'art. 14 del d.m. 115/2017 sono in carico ai Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) convenzionati con Finlombarda s.p.a.;

Visto l'art. 9, commi 6 e 7 del d.m. 115/2017 in cui è stabilito che il soggetto concedente successivamente alla registrazione dell'aiuto è tenuto a trasmettere attraverso la procedura informatica eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale ed eventuali variazioni soggettive a seguito delle quali il Registro nazionale aiuti rilascia uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione.

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del d.m. 115/2017, si è provveduto a registrare, in relazione al CAR 12927 le variazioni di tipo allungamento della durata delle operazioni finanziarie generando, per gli ESL aggiuntivi, un nuovo Cor indicato nell'Allegato «Variazioni allungamento della durata» parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto:

- di non ammettere la variazione societaria con ID 2650039 presentata da ASCONFIDI LOMBARDIA e relativa al beneficiario finale AREA4 s.r.l. con CF 01046610141 come indicato nell'Allegato «Variazioni societarie» parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare le variazioni di tipo allungamento della durata delle operazioni finanziarie e conseguente allungamento della garanzia di primo livello presentate da SVILUPPO ARTIGIANO per le pratiche con ID 3355474 e con ID 2294947 come indicato nell'Allegato «Variazioni allungamento della durata» parte integrante del presente provvedimento;

Stabilito che i confidi provvederanno a comunicare ai Destinatari finali la presa d'atto delle variazioni di tipo allungamento della durata delle operazioni finanziarie evidenziando il COR aggiuntivo come indicato nell'Allegato «Variazioni allungamento della durata» parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che:

- l'art. D.5 dell'Avviso individua il Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'innovazione delle Imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, quale Responsabile del procedimento;
- il presente provvedimento è assunto nei termini previsti dall'art. 2 della legge 24/1990 che decorrono dalla trasmissione effettuata da Aria s.p.a. degli esiti delle istruttorie svolte da Finlombarda spa;

Richiamati altresì:

- il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si. Ge.Co.) e ss.mm.ii.»;
- il d.d.u.o. 21 gennaio 2022 n. 511 con oggetto: «POR FESR 2014-2020. Aggiornamento nomina del responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico» con il quale l'Autorità di Gestione ha nominato, a seguito della d.g.r. 17 gennaio 2022 n. XI/5859 «Il Provvedimento Organizzativo 2022», il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari legislativi, amministrativi, e programmazione per lo sviluppo economico», quale nuovo Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- il d.d.u.o. 3 febbraio 2022 n. 1037 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito dei sopra citati provvedimenti, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'innovazione delle imprese» della medesima Direzione Generale Sviluppo Economico, quale Responsabile dell'azione III.3.d.1.1 per la fase di selezione e concessione relativa alle misure che operano sul Fondo Controgaranzie;

Richiamato, altresì, il primo provvedimento organizzativo della XII legislatura (d.g.r. XII/2 del 13 marzo 2023) che stabilisce che, sino all'affidamento dei nuovi incarichi ai Direttori, le Direzioni restano confermate nell'attuale configurazione organizzativa anche ai fini della definizione, nella fase transitoria, delle linee di produzione degli atti;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'innovazione delle imprese», secondo quanto indicato nel sopra citato d.d.u.o. n. 1037 del 3 febbraio 2022;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento provvede:

- a disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it) e di Finlombarda s.p.a.;
- ad aggiornare le informazioni già pubblicate ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 in sede di approvazione dei decreti 10214/2020 e n. 18064/2021;

Dato atto che il CUP del progetto previsto dal presente atto è E48C16000160009;

## Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 29 maggio 2023

Viste:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

## DECRETA

1. Di non ammettere la variazione societaria con ID 2650039 presentata da ASCONFIDI LOMBARDIA e relativa al beneficiario finale AREA4 s.r.l. con CF 01046610141 come indicato nell'Allegato «Variazioni societarie» parte integrante del presente provvedimento.

2. Di approvare le variazioni di tipo allungamento della durata delle operazioni finanziarie e conseguente allungamento della garanzia di primo livello presentate da SVILUPPO ARTIGIANO per le pratiche con ID 3355474 e con ID 2294947 come indicato nell'Allegato «Variazioni allungamento della durata» parte integrante del presente provvedimento;

3. Di disporre che Sviluppo Artigiano provveda a comunicare ai Destinatari finali la presa d'atto degli allungamenti delle durate delle operazioni finanziarie indicando i COVAR di variazione dell'aiuto de minimis.

4. Di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione dei decreti 10214/2020 e n. 18064/2021 e di provvedere contestualmente alla adozione del presente provvedimento a modificare le informazioni pubblicate ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)).

Il dirigente  
Maria Carla Ambrosini

— • —